

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

ASSOCIAZIONE ENTE DI TERZO SETTORE "RETE29APRILE" ETS

ARTICOLO



Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "Rete29aprile" ETS di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'associazione è nazionale, seppur articolata in nodi locali, costituiti da raggruppamenti di soci che operano nella medesima sede universitaria o di ricerca.
3. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle socie e dei soci e uguale rappresentanza ad ogni nodo locale all'interno del coordinamento nazionale.
4. L'associazione ha durata illimitata e ha sede legale presso il domicilio del/della Presidente.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - difendere il carattere pubblico dell'Università statale, la sua autonomia e l'inscindibilità della ricerca dalla didattica;
 - adoperarsi a garanzia della libertà di ricerca e di insegnamento e della trasmissione di un sapere critico e indipendente;
 - promuovere la cultura della ricerca come elemento fondante e strategico per lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico di un paese democratico, nella consapevolezza che la ricerca pubblica e le conoscenze che ne derivano sono beni comuni, il cui accesso deve essere libero e garantito a tutte e a tutti senza preclusioni;
 - sostenere un universale diritto allo studio privo di barriere economiche e sociali e livelli di assistenza e servizio agli studenti (mense, alloggi, borse di studio, ecc.) adeguati agli standard europei ed uniformi sul territorio nazionale;
 - valorizzare la figura delle ricercatrici e dei ricercatori sin dall'inizio della loro carriera, promuovendo l'attuazione dei principi della Carta Europea dei ricercatori e contrastando la precarizzazione tanto nella ricerca quanto nella didattica;
 - promuovere la realizzazione di un sistema della docenza imperniato sul ruolo unico, quindi paritario nei

diritti e nei doveri, nella convinzione che lo sviluppo di un sapere critico e indipendente si basi su un confronto paritetico e trasparente all'interno della comunità accademica;

- contribuire alla realizzazione di un modello di autogoverno democratico degli atenei e del sistema universitario, improntato alla trasparenza e alla partecipazione, nella consapevolezza che il perseguimento del bene comune nelle scelte di lungo periodo che riguardano la formazione e la ricerca richieda la massima condivisione e un costante confronto con la società;

- favorire la cooperazione sia nella ricerca sia nell'insegnamento quale fattore di sviluppo e condivisione delle conoscenze, delle competenze e delle modalità didattiche;

- diffondere la consapevolezza della necessità di un finanziamento strutturale dell'Università, della Scuola e della Cultura in Italia, e del suo effetto di lungo periodo, che adegui l'Italia agli altri paesi dell'Unione Europea e rispetti gli impegni presi dall'Italia a livello internazionale;

- diffondere la consapevolezza dell'importanza della ricerca di base e operare affinché sia adeguatamente finanziata.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

h) "ricerca scientifica di particolare interesse sociale";

i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo",

e

w) per quanto attiene alla "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici" nonché alla, "promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2. In particolare l'associazione si propone di:

- fare rete per favorire lo scambio e la cooperazione tra tutti coloro che lavorano nell'ambito universitario e della ricerca pubblica su tutto il territorio nazionale mettendo in atto strumenti anche telematici;

- raccogliere dati e analisi per realizzare indagini e dossier sulle questioni che incidono sulla libertà e sulla qualità della ricerca e della didattica, sulla parità di genere e sull'inclusione;

- monitorare la spesa pubblica per il finanziamento dell'Università e della ricerca e per il sostegno del diritto allo studio, i criteri adottati per la valutazione della ricerca e della didattica, le scelte in ambito di assunzione e valorizzazione del personale, le scelte in ambito di *governance* degli Atenei e del Sistema Universitario e della ricerca;

- monitorare l'attività legislativa del Parlamento, del Governo e degli organismi che dovrebbero concorrere ad una *governance* democratica del Sistema Universitario e della ricerca;

- organizzare seminari, incontri e dibattiti per analizzare problemi e proposte relative al mondo dell'Università e della ricerca;

- pubblicare e diffondere studi sulla condizione e sul funzionamento dell'Università e della ricerca nel nostro paese per favorire la consapevolezza civica del ruolo culturale, sociale ed economico della formazione e dello sviluppo della conoscenza;

- monitorare le attività delle istituzioni dell'Unione europea nel campo della ricerca e della formazione universitaria e partecipare alla definizione delle politiche relative;

- promuovere ed organizzare incontri scientifici, congressi e convegni, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, con gli Enti territoriali e con le Università e i Centri di ricerca;

- partecipare a programmi di ricerca promossi e finanziati da enti, pubblici e privati, locali e nazionali, sovranazionali e internazionali su tematiche inerenti i fini sociali e culturali dell'associazione;

- preservare e promuovere la costituzione di ambiti di partecipazione democratica alle scelte intraprese all'interno del sistema universitario e di ricerca;

- editare, produrre e diffondere opere di carattere informativo e culturale inerenti agli scopi associativi;

- organizzare e produrre film, audiovisivi, spettacoli, mostre su tematiche inerenti agli scopi associativi.

3. Ovunque possibile l'associazione si coordina su obiettivi comuni con altre associazioni e gruppi di studenti, dottorandi, ricercatori, docenti, tecnici e amministrativi - strutturati e non - delle università. A livello locale l'associazione è interessata ad alimentare un rapporto solidale tra atenei e cittadinanza, a conoscere i problemi del territorio e a collaborare con attori sociali promuovendo momenti di dibattito sui temi della ricerca, dell'insegnamento e della conoscenza, attività informative, azioni collettive finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e al raggiungimento dei propri obiettivi. L'associazione, consapevole del fatto che il mondo dell'Università e della ricerca non è un'isola separata dal resto della società, interagisce e coopera con tutti quei gruppi, organizzazioni e movimenti che si impegnano nella difesa dei beni comuni e che si adoperano per una maggiore partecipazione dei cittadini e delle cittadine ai processi decisionali pubblici e per una società più equa e più democratica.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.

117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano i principi e le modalità organizzative e siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali.

2. La richiesta di ammissione è accompagnata dall'indicazione del nodo locale nel quale si intende operare e da una propria presentazione. Se non è già presente un nodo locale dell'associazione nella sede universitaria o di ricerca del richiedente, il Consiglio direttivo valuta la costituzione di un nuovo nodo locale o l'accorpamento della nuova adesione ad un nodo già esistente.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata alla persona interessata e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la *deliberazione, con le specifiche motivazioni*, alla persona interessata.

6. La persona interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascuna persona associata maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri delle persone associate

1. Le persone associate sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.



2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associati e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna persona associata escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascuna persona associata ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informata sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre le persone associate hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascuna persona associata ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socia o socio

1. La qualifica di socia o socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. La persona associata può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo alla persona associata le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. La persona associata che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere esclusa dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di socia o socio è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione della persona associata deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al/alla Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dalla persona interessata.

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci e delle socie.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le persone associate. Essa è il luogo fondamentale di indirizzo e controllo, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni persona associata ha diritto a esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente.

4. I soci e le socie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre persone associate, conferendo loro delega scritta. Ciascuna persona associata può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Coordinamento nazionale o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto le persone associate che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Coordinamento nazionale scegliendoli tra gli associati secondo le modalità previste all'art. 15;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) approvare le linee di indirizzo predisposte dal Coordinamento nazionale;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Coordinamento nazionale ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, su provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Coordinamento nazionale per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Coordinamento nazionale;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del/della Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei nodi locali rappresentati nel Coordinamento nazionale.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delle socie iscritti nell'apposito *libro dei soci* e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci e delle socie iscritti nell'apposito *libro dei soci*.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al/alla Presidente.
7. I componenti del Coordinamento nazionale non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e le socie e trascritto nel *libro delle Assemblee dei soci*. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le socie e i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo o Coordinamento nazionale

1. Il Coordinamento nazionale è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Coordinamento nazionale è formato dai rappresentanti dei nodi locali. L'elezione dei rappresentanti dei nodi locali si svolge per collegi elettorali. Ogni nodo locale costituisce un collegio elettorale e ha diritto ad eleggere tra gli aderenti al suo interno fino a due rappresentanti nel rispetto del principio della parità di genere. Su esplicita richiesta del cinquanta per cento più uno dei soci aderenti ad un nodo, il numero dei rappresentanti di quel singolo nodo può essere elevato da due a tre. Tale richiesta sarà ratificata dal Coordinamento ed avrà effetto a partire dalla tornata elettorale successiva

4. Non può essere nominata consigliere, e se nominata decade dal suo ufficio, la persona interdetta, inabilitata, fallita, o condannata a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Coordinamento nazionale svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due anni e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Coordinamento nazionale

1. Il Coordinamento nazionale ha il compito di:

- a) eleggere e revocare il/la Presidente e il/la Vicepresidente scegliendoli tra i propri membri secondo le modalità previste all'art. 18
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri e delle consigliere;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre le linee di indirizzo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) proporre l'ammontare della quota sociale annuale;
- h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale

- approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci o socie collegandole ad un nodo locale;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di soci o socie;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci o socie;
 - m) deliberare la costituzione o lo scioglimento di un nodo locale;
 - n) eleggere il/la Presidente e il/la Vicepresidente;
 - o) nominare il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a o il/la Segretario/a-Tesoriere/a che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Coordinamento nazionale oppure anche tra i non soci;
 - p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Coordinamento nazionale adottati dal/dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie e dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - r) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Coordinamento nazionale e alle Assemblee;
 - s) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - t) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Coordinamento nazionale stesso;
 - u) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Coordinamento nazionale

1. Il Coordinamento nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Coordinamento stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Coordinamento nazionale per tre volte consecutive. Il Coordinamento nazionale può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Coordinamento nazionale effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Coordinamento, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Coordinamento nazionale è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Coordinamento nazionale si riunisce, su convocazione del/della Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei nodi locali rappresentati. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni

interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Coordinamento nazionale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni vengono assunte di norma tramite il metodo del consenso, ovvero quando su una proposta, adeguatamente presentata al consesso, discussa ed eventualmente emendata, si raggiunga un'ampia condivisione e non persistano contrarietà da parte dei rappresentanti di più nodi locali. Nei casi in cui l'assenza o il protrarsi di una decisione possa produrre uno stallo organizzativo o istituzionale, le coordinatrici e i coordinatori nazionali oppure un quinto dei nodi locali rappresentati possono chiedere di mettere in votazione una proposta. In tal caso la decisione sulla proposta viene assunta con votazione a maggioranza assoluta dei nodi locali presenti con almeno un proprio rappresentate. Nelle votazioni ogni nodo locale esprime un voto, concordato o espresso a maggioranza semplice tra i suoi rappresentanti, oppure si astiene.

7. Di ogni riunione del Coordinamento nazionale deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a all'uopo nominato, e trascritto nel *libro delle riunioni del Coordinamento nazionale*.

Art. 18 - Il/la Presidente e il/la Vicepresidente

1. Il/la Presidente e il/la Vicepresidente, detti anche coordinatori nazionali, sono eletti a maggioranza dei voti dal Coordinamento nazionale. L'elezione avviene nel rispetto della parità di genere, ogni associato vota per un candidato uomo e per una candidata donna, indicando uno dei due per la presidenza. Risultano eletti coordinatori nazionali, l'uomo e la donna più votati e la presidenza viene assunta da chi dei due ha raccolto maggiori preferenze come presidente.

2. Presidente e Vicepresidente durano in carica due anni e non possono essere rieletti consecutivamente.

3. Il/la Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere del Coordinamento nazionale;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Coordinamento nazionale;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Coordinamento nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

- gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione alla socia o al socio che lo richieda.
- 4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal/dalla Vicepresidente.
- 5. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del/della Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del/della Presidente.

Art. 19 - Il/la Segretario/a

1. Il/la Segretario/a verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e Coordinamento nazionale.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento nazionale;
 - d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui sopra sono tenuti a cura del Coordinamento nazionale.
3. I verbali di Assemblea e Coordinamento nazionale devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;
 - h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Scritture contabili



1. Il Coordinamento nazionale gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, sono predisposti dal Coordinamento nazionale e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del Coordinamento nazionale, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cristina Barbieri
 Diego Barletta
 Gianfranco Bocchinfuso
 Giuseppe Caputo
 Cinzia Cerroni
 Marco Cosentino
 Fiammetta Costa
 Alessandro Dama
 Alessandra Filabozzi
 Eleonora Gina Gallucci
 Piero Graglia
 Nicola Laurenti
 Vittorio Mete
 Luciana Migliore
 Giorgio Pastore
 Ludovico Pernazza
 Alessandro Pezzella
 Gianfranco Romanazzi
 Maria Letizia Ruello
 Arianna Sacerdoti
 Attilio Scuderi
 Stefano Simonetta
 Massimiliano Tabusi
 Angela Celeste Taramasso
 Stefania Portoghesi Tuzi
 Marco Valente

Cristina Barbieri
 Diego Barletta
 Gianfranco Bocchinfuso
 Giuseppe Caputo
 Cinzia Cerroni
 Marco Cosentino
 Fiammetta Costa
 Alessandro Dama
 Alessandra Filabozzi
 Eleonora Gina Gallucci
 Piero Graglia
 Nicola Laurenti
 Vittorio Mete
 Luciana Migliore
 Giorgio Pastore
 Ludovico Pernazza
 Alessandro Pezzella
 Gianfranco Romanazzi
 Maria Letizia Ruello
 Arianna Sacerdoti
 Attilio Scuderi
 Stefano Simonetta
 Massimiliano Tabusi
 Angela Celeste Taramasso
 Stefania Portoghesi Tuzi
 Marco Valente

